

Imposta Comunale Pubblicità
e
Diritto Pubbliche Affissioni
Comune di Cesano Maderno (MB)

Gestore: ASSP S.p.A.
Via Garibaldi n. 20 – Cesano Maderno (MB)
Telefono 0362/6445205 Fax 0362/553963
e-mail: affissioni@assp.it
Orari sportello: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00

Di seguito riportiamo una sintetica informativa sull'Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

1. PERCHÉ C'È L'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE E DEL PAGAMENTO

L'Imposta Comunale sulla Pubblicità è un'entrata di natura tributaria, regolata dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 (in particolare, gli articoli da 5 a 17) e s.m.i. e dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

2. A CHI FARE LA DICHIARAZIONE ED IL PAGAMENTO

L'Imposta Comunale sulla Pubblicità è gestita da ASSP SpA.

Le dichiarazioni relative a tale imposta, pertanto, dovranno essere presentate agli Uffici di ASSP SpA, direttamente allo sportello ed i pagamenti versati su *conto corrente postale N. 41046202* intestato alla medesima società.

3. DICHIARAZIONE D'ESPOSIZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

a) Forme di pubblicità soggette all'Imposta Comunale sulla Pubblicità

È soggetta al pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

Si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del oggetto pubblicizzato.

b) Cosa si deve fare

Chi desidera iniziare una pubblicità deve informarsi presso gli Uffici del Comune ed accertare se, per il tipo di pubblicità prescelto, è necessario presentare una richiesta di autorizzazione al Comune.

Se è autorizzato a realizzare la pubblicità, l'interessato, prima di iniziare, è tenuto a presentare ad ASSP S.p.A. apposita dichiarazione di inizio attività su modello messo a disposizione dalla medesima società, nella quale devono essere indicate la quantità, le caratteristiche e la durata dell'esposizione. Contestualmente l'interessato deve effettuare il pagamento dell'imposta dovuta.

c) Pubblicità permanente

Trattasi delle tipologie di pubblicità che vengono effettuate a tempo indeterminato, secondo le disposizioni di Legge.

La dichiarazione deve essere presentata solo una volta, prima di iniziare la pubblicità, sempreché non intervengano modifiche della pubblicità esposta, mentre il pagamento del tributo è dovuto, per ogni anno solare di esposizione: il primo anno, contestualmente alla presentazione della dichiarazione e per gli anni successivi, entro la scadenza prevista dalla Legge o dal Regolamento Comunale. Trattandosi di imposta in autotassazione, il contribuente deve tenere nota della scadenza di pagamento.

ASSP S.p.A., invia comunque un avviso per ricordare la data di scadenza e i dati della posizione in carico; all'avviso viene allegato un bollettino di conto corrente postale, già compilato in ogni parte per il pagamento dell'imposta e sullo stesso vengono indicate anche eventuali diverse modalità di pagamento. Il Contribuente deve assolutamente provvedere al pagamento entro la scadenza, per evitare l'irrogazione di eventuali sanzioni. Nel caso in cui il contribuente, in prossimità della scadenza, non abbia ancora ricevuto l'avviso per il pagamento, deve contattare con urgenza ASSP S.p.A., in modo da ottenere tutte le indicazioni necessarie per pagare il tributo entro il termine previsto.

La pubblicità permanente rimane a carico del contribuente dall'anno in cui viene dichiarata o accertata fino all'anno in cui viene presentata la relativa denuncia di cessazione scritta.

Qualora nel corso dell'annualità precedente siano intervenute delle modifiche agli elementi dichiarati che comportino una riduzione dell'imposta dovuta o siano stati eliminati dei mezzi pubblicitari, il contribuente deve darne comunicazione in forma scritta entro la scadenza del 31 gennaio; in caso contrario, rimane dovuto interamente il pagamento dell'imposta anche per la nuova annualità.

d) Pubblicità temporanea

Trattasi delle tipologie di pubblicità per le quali è prevista un'esposizione temporanea, nei termini disposti dalla Legge. La dichiarazione e il pagamento vengono effettuati in un'unica soluzione prima di iniziare la pubblicità. Tale pubblicità non potrà essere prolungata oltre la data di scadenza indicata sulla dichiarazione.

Di seguito indichiamo le tipologie pubblicitarie previste dal D.Lgs. 507/93 e gli articoli di riferimento:

- Pubblicità ordinaria (insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, scritte e simili non disciplinati espressamente da altri articoli del medesimo D.Lgs.) – art. 12;
- Pubblicità con veicoli – art. 13;
- Pubblicità con pannelli a messaggi variabili e tramite proiezioni – art. 14;
- Pubblicità tramite distribuzione di materiale (volantinaggio), tramite aeromobili o tramite palloni frenati, pubblicità sonora – art. 15.

Comunque, per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alle caratteristiche delle varie pubblicità, il contribuente è invitato a contattare o recarsi direttamente allo sportello di ASSP S.p.A.

e) Chi deve fare la dichiarazione e il pagamento.

Ad avere la responsabilità principale per il pagamento dell'imposta è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale, il messaggio pubblicitario viene diffuso.

È, comunque, obbligato in solido al pagamento anche colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

4. ESPOSIZIONE DELLE LOCANDINE

a) Cosa si deve fare per esporre delle locandine

L'esposizione diretta di locandine nei pubblici esercizi è una forma di pubblicità temporanea.

Per poterla effettuare bisogna portare le locandine allo sportello di ASSP S.p.A. e farle timbrare previa compilazione del modulo di dichiarazione e versamento dell'imposta, se dovuta. Le locandine vengono riconsegnate timbrate con l'indicazione del giorno di scadenza della pubblicità.

b) Luoghi di esposizione delle locandine

Le locandine possono essere esposte solo all'interno di locali aperti al pubblico e di esercizi pubblici in genere. La loro esposizione al di fuori di questi luoghi - ad esempio su muri di cinta, colonne, alberi, recinzioni, ecc. - è soggetta a sanzione.

Le locandine esenti dal pagamento dell'imposta devono essere comunque dichiarate alla ASSP S.p.A.

c) Chi deve pagare l'imposta

Il pagamento deve essere effettuato da chi dichiara l'esposizione delle locandine.

Anche colui che ne ha la materiale o giuridica disponibilità (il titolare dell'esercizio pubblico presso cui sono esposte le locandine) può essere chiamato a rispondere del mancato pagamento da parte del dichiarante nonché delle sanzioni previste.

L'esercente, per accertarsi dell'avvenuto pagamento da parte del dichiarante, deve verificare che sulle locandine sia apposto il timbro dell'ASSP S.p.A. con la data di scadenza dell'esposizione ovvero verificare il possesso dell'attestazione di esenzione rilasciata dalla medesima società. Nel caso in cui il timbro non sia presente, l'esercente, per non incorrere nell'obbligo del pagamento solidale, non deve permettere l'esposizione delle locandine.

5. CALCOLO DELL'IMPOSTA

a) Tariffe

Le tariffe applicate nel territorio comunale sono quelle deliberate dal Comune, così come previsto dal D.Lgs. 507/93, classe III.

b) Superficie tassabile

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Per il calcolo della superficie tassabile, le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi bifacciali, invece, ognuna delle facce viene considerata come un mezzo monofacciale indipendente.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

c) Calcolo dell'imposta

Per ogni differente tipologia pubblicitaria il D.Lgs. 507/93 prevede le modalità con le quali deve essere applicata la tariffa base, stabilita dal tariffario del Comune per la stessa tipologia.

Per la pubblicità ordinaria effettuata in forma luminosa o illuminata viene applicata una maggiorazione del 100%. Sono previsti anche ulteriori maggiorazioni in base alla superficie tassabile del mezzo pubblicitario.

È sempre rilevante il periodo di esposizione e l'ubicazione, in quanto il Comune ha istituito la *Categoria Speciale*, ossia ha stabilito che per la pubblicità effettuata in alcune zone è dovuta una maggiorazione sulle tariffe.

Le maggiorazioni d'imposta, a qualsiasi titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni, invece, non sono cumulabili.

d) Chi effettua il conteggio di quanto dovuto

L'Ufficio Pubblicità della società ASSP S.p.A. effettua il calcolo dell'imposta dovuta.

6. RIDUZIONI ED ESENZIONI

a) Riduzione dell'imposta

L'imposta è ridotta al 50% della tariffa base nei casi di:

- Pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- Pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- Pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbiano scopo di lucro. In ogni caso la riduzione viene concessa in assenza di sponsor, marchi o loghi commerciali non attinenti all'attività del richiedente.

b) Esenzione dal pagamento dell'imposta

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 507/93, sono esenti dall'imposta:

- la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. 507/93;
- la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- le insegne, le targhe, le vetrofanie e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Per tali insegne pur non essendo obbligatorio, il contribuente è invitato a presentare alla ASSP S.p.A. la dichiarazione di inizio pubblicità anche qualora ritenga che le insegne che intende esporre rientrino in tale esenzione.

c) Esenzioni previste per gli automezzi

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.Lgs. 507/93, i veicoli di proprietà dell'impresa che effettuano pubblicità per proprio conto sono esenti dal pagamento dell'imposta se riportano al massimo due scritte, ciascuna di superficie non superiore a mezzo metro quadrato, con la sola indicazione della ragione sociale, dell'eventuale marchio identificativo e dell'indirizzo. Nell'indirizzo si intendono compresi anche numeri di telefono, indirizzi e-mail ed eventuale sito web.

Nella medesima esenzione possono rientrare anche gli automezzi di proprietà di agenti e mandatari dell'impresa pubblicizzata, purché lavorino in esclusiva per l'impresa stessa.

Naturalmente, non possono rientrare in queste esenzioni i veicoli che effettuano pubblicità visiva per conto di terzi e che pagano l'imposta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 507/93 (ossia, applicando la tariffa della pubblicità ordinaria per ogni metro quadrato di pubblicità esposta).

7. VIOLAZIONI E SANZIONI

a) Violazioni

ASSP S.p.A. svolge per il Comune anche l'attività di accertamento e pertanto effettua dei sopralluoghi periodici e dei controlli d'ufficio al fine di verificare eventuali violazioni, che, ai sensi degli artt. 12 del D.Lgs. 473/97 e 13 del D.Lgs. 471/97, possono consistere in:

- 1) Mancata presentazione della prescritta dichiarazione prima di iniziare la pubblicità (omessa dichiarazione).
- 2) Pubblicità risultante non conforme a quanto inserito nella dichiarazione, in particolare in merito a tipologia e dimensioni (infedele dichiarazione).

3) Mancato o parziale pagamento oppure pagamento effettuato oltre la scadenza (omesso/tardivo versamento).

A seguito dell'accertata violazione ASSP emette un avviso di accertamento e contestuale atto di irrogazione sanzioni amministrative e tributarie e lo notifica al contribuente tramite raccomandata A.R.

b) Misura delle sanzioni

1) Per omessa dichiarazione: dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta con un minimo di €51, oltre agli interessi ed alle spese.

2) Per infedele dichiarazione: dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta, oltre agli interessi ed alle spese.

3) Per ritardato e/o omesso versamento: il 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo, oltre agli interessi ed alle spese.

Per quanto riguarda i ritardati/omessi versamenti, il contribuente ha la possibilità di versare sanzioni ridotte qualora provveda spontaneamente, prima ASSP abbia effettuato alcun sopralluogo, a regolarizzare la propria posizione tramite l'istituto del ravvedimento operoso.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

8. OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE E DEL PAGAMENTO

Anche i diritti sulle Pubbliche Affissioni sono un'entrata di natura tributaria, regolata dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 (in particolare, gli articoli da 18 a 22) e s.m.i. e dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

9. A CHI RIVOLGERSI

ASSP SpA, si occupa della gestione del servizio delle Pubbliche Affissioni e dell'esecuzione materiale delle stesse. Le commissioni relative a tale servizio, pertanto, dovranno essere presentate all'ufficio di ASSP SpA.

10. COMMISSIONE D'ESPOSIZIONE MANIFESTI E PAGAMENTO DEL DIRITTO

Chi desidera commissionare un'affissione di manifesti è tenuto a presentare all'ufficio affissioni di ASSP S.p.A. apposita commissione su modello predisposto e messo a disposizione dal medesimo ufficio, nella quale devono essere indicate: la quantità dei manifesti per cui si richiede l'affissione, il formato dei manifesti, il periodo di esposizione richiesto e il messaggio pubblicitario che sarà riportato nei manifesti. Contestualmente o per confermare la prenotazione deve essere effettuato il pagamento del diritto dovuto.

11. DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

a) Tariffe

Le tariffe applicate nel territorio comunale sono quelle deliberate dal Comune, a partire da quanto riportato nel D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni. L'Ufficio Affissioni provvederà al conteggio del diritto da versare.

b) Maggiorazioni da applicare alla tariffa base

Si applica:

- una maggiorazione del 50% per ogni commissione inferiore ai 50 fogli;
- una maggiorazione del 50% per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli;
- una maggiorazione del 100% per i manifesti costituiti da più di dodici fogli;
- nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100%;
- diritto d'urgenza, è dovuta una maggiorazione del 10% con un minimo di €25,82;

Le maggiorazioni d'imposta, a qualsiasi titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

12. RIDUZIONI ED ESENZIONI

a) Riduzione del diritto

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 507/93, la tariffa base è ridotta al 50% nei casi di:

- Manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- Manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro (senza sponsor di ditte private commerciali);
- Manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali ;
- Manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza (senza sponsor di ditte private commerciali);
- Annunci mortuari.

b) Esenzione dal pagamento del diritto

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93, sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- I manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- I manifesti della autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- I manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
- I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.